

ABSTRACT STATUTO ANCI
ARTICOLI CONFERENZA PRESIDENTI ANCI REGIONALI

Anno 2020

Omissis

18.3 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'ANCI e si riunisce di norma una volta ogni mese. Deve altresì riunirsi a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o della **Conferenza dei Presidenti delle Anci Regionali**.

Omissis

20.2 Il Presidente: partecipa, direttamente o attraverso un proprio delegato, ai lavori della **Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali**;

Omissis

22 Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali

22.1 E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali al fine di:

- Coordinare i rapporti tra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali
- Assicurare l'uniformità degli indirizzi generali, peculiarmente nel rapporto con le rispettive Regioni
- Diffondere e condividere le buone pratiche di gestione e di servizio poste in essere dai Comuni e dagli altri Enti locali interessati
- Proporre iniziative ed attività di ambito nazionale d'intesa con l'Associazione Nazionale

22.2 La Conferenza elegge, su proposta del Presidente dell'ANCI, nel suo seno un Coordinatore Nazionale. La Conferenza elegge due Vice Coordinatori.

22.3 La Conferenza esprime parere preventivo:

- Sugli statuti regionali
- Sul bilancio dell'Associazione Nazionale
- Sull'eventuale commissariamento delle associazioni regionali

22.4 Alla Conferenza partecipano, di diritto, il Presidente dell'ANCI o suo delegato, i Coordinatori della Consulta dei Piccoli Comuni e della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate ed il Segretario Generale, o suo delegato.

Omissis

33 Patrimonio e finanziamento

33.1 Il finanziamento dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi associativi, così destinati:

- il 45% all'Associazione Nazionale;
- il 55% alle singole Associazioni Regionali. Da tale quota destinata alle singole Associazioni Regionali, il 10% è obbligatoriamente ripartito secondo criteri di perequazione in favore delle Associazioni Regionali di piccola dimensione territoriale. Tale ripartizione è approvata dal Consiglio Nazionale su **proposta della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali**.

Omissis

36.9 Le Associazioni Regionali godono di autonomia statutaria nell'ambito dei principi generali stabiliti dal presente Statuto. Il loro statuto e le relative modifiche sono deliberati dall'Assemblea regionale e approvati dal Consiglio Nazionale, **sentita la Conferenza dei presidenti delle Associazioni Regionali**.

Omissis

39 Patrimonio

39.1 Ogni Associazione Regionale, in aggiunta alla quota di contributi di cui all'art.32, può deliberare ulteriori contributi, in relazione a progetti e iniziative riguardanti specifiche esigenze regionali. Tale addizionale non potrà comunque superare il 50% dell'ammontare della quota annua obbligatoria fissata dal Consiglio Nazionale. La **Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali sottopone** al Consiglio Nazionale l'approvazione di eventuali ulteriori aumenti delle addizionali regionali.

Omissis

40 Controlli e Sanzioni

40.1 Ai fini della trasparenza anche i bilanci delle Associazioni Regionali sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti locali.

40.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, su **proposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali**, viene disciplinato il sistema dei controlli e delle sanzioni per i casi di inadempienza statutaria o scorrettezza nelle gestioni finanziarie.

40.3 In ogni caso, la mancata trasmissione al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dall'approvazione, del bilancio consuntivo della Associazione Regionale regolarmente approvato dai competenti organi, certificato dal Collegio dei Revisori, comporta la sospensione dei contributi a favore dell'Associazione Regionale.

Omissis

41 Norme di funzionamento

41.1 Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente dell'ANCI, **sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali**, quando ricorrano gravi motivi o inadempienze può procedere allo scioglimento degli organi eletti dell'Associazione regionale e alla nomina di un Commissario straordinario, il quale procederà entro quattro mesi alla convocazione dell'Assemblea per gli adempimenti di competenza.

41.2 Il Commissario dispone di tutti i poteri degli organi dell'Associazione e può avvalersi della collaborazione di un Comitato consultivo, da lui nominato, che lo coadiuva nell'espletamento del proprio mandato.

41.3 Gli statuti delle Associazioni Regionali devono conformarsi a tali previsioni